



**COMUNE DI
VIMODRONE**
Provincia di Milano

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER
IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI E PER UNA
MIGLIORE CONVIVENZA CON
LA COLLETTIVITA' UMANA***

Delibera C.C. n. 66 del 29.11.2011

INDICE

Capitolo I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Sindaco.
- Art. 4 - Tutela degli animali.

Capitolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni.
- Art. 6 - Ambito di applicazione.
- Art. 7 - Esclusioni.

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali.
- Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.
- Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.
- Art. 11 - Abbandono e rilascio di animali.
- Art. 12 - Avvelenamento di animali.
- Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.
- Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali.
- Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.
- Art. 17 - Mostre, spettacoli ed intrattenimenti con l' utilizzo di animali.
- Art. 18 - Pet therapy - Attività curative con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole.
- Art. 19 - Inumazione di animali.
- Art. 20 - Destinazione di cibo per animali.
- Art. 21 - Divieto di combattimenti fra animali.
- Art. 22 - Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti.
- Art. 23 - Attività di caccia sul territorio comunale.

Capitolo IV - CANI

Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali.

Art. 25 - Divieto di detenzione a catena e divieto di uso di collari costrittivi.

Art. 26 - Dimensioni dei recinti e/o terrazze.

Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche.

Art. 28 - Aree e percorsi destinati ai cani.

Art. 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni-Ordinanza n.7 del 13/01/2003 "Condotta dei cani, pulizia e deiezioni canine"

Art. 30 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico.

Art. 31 - Smarrimento, rinvenimento, affido.

Art. 32 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento.

Capitolo V- GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

Art. 34 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell' Amministrazione Comunale.

Art. 35 - Colonie feline e gatti liberi.

Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte di gattari/e.

Art. 37 - Cantieri.

Art. 38 - Custodia dei gatti di proprietà.

Capitolo VI - RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 39 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

Capitolo VII - VOLATILI

Art. 40 - Detenzione di volatili.

Art. 41 - Dimensioni delle gabbie.

Art. 42 - Popolazione di Columba livia var. domestica.

Capitolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 43 - Detenzione di specie animali acquatiche.

Art. 44 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

Art. 45 - Tartarughe acquatiche.

Art. 46 - Divieti.

Capitolo IX - EQUIDI

Art. 47 - Equidi.

Capitolo X - ANIMALI ESOTICI

Art. 48 - Tutela degli animali esotici.

Capitolo XI - VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

Art. 49 - Divieto di vivisezione e sperimentazione.

Capitolo XII - CANILI E GATTILI

Art. 50 - Requisiti dei ricoveri degli animali di affezione..

Art. 51 - Rinuncia alla detenzione del proprio cane e cessione alla struttura convenzionata con il Comune o ad associazioni animaliste.

Art. 52 - Accesso alla struttura Canile.

Capitolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 - Sanzioni.

Art. 54 - Danni al Patrimonio Pubblico.

Art. 55- Collaborazioni tra Associazioni.

Art. 56 - Integrazioni e modificazioni.

Art. 57 - Incompatibilità e abrogazione di norme.

Capitolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

Il Comune di Vimodrone, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 Ottobre 1978 presso la sede dell' Unesco a Parigi, nell' ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. Promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell' ambiente.
2. Riconosce alle specie animali non umane diritto ad un' esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. Individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. Promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza, sia la possibilità di un' organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.
5. Delega, a seguito di istituzione dell' Ufficio Diritti Animali (UDA) allo stesso, le competenze in materia di tutela degli animali sul territorio comunale come definite in apposita deliberazione di Giunta Comunale. Nel seguito del presente regolamento l' Ufficio Diritti Animali, per le proprie competenze, verrà chiamato anche Ufficio Referente.

Art. 2 - Valori etici e culturali

Il Comune di Vimodrone, nell' ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali, dalla Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. Opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell' intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all' infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto e alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
3. Riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l' accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità ed in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell' infanzia e della vecchiaia.

4. Si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e la presenza degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.
5. Potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste e animaliste, anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

Al Comune, in base al D.P.R. 31 Marzo 1979 Art. 3, spetta la vigilanza sulla osservazione delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

In particolare, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

1. Rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei Rifugi per animali, pubblici e privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla legge.
2. Può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune di Vimodrone, in base alla Legge 281/91, alla Legge 189/04 e alla Legge Regionale n. 33 del 30 Dicembre 2009 (-Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità- Artt. dal 104 al 123), promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
2. Il Comune di Vimodrone si adopera altresì a diffondere e a promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche agli animali attribuite dallo Stato.
3. Il Comune di Vimodrone condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà a ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Capitolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n°

281 e successive modifiche e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si riconosce altresì la qualifica di animale d' affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell' interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato nell' art. 826 del Codice Civile e dagli articoli 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento, riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Vimodrone.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (modalità di detenzione e custodia di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente art.5.

Art. 7 - Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

1. Alle attività economiche inerenti l' allevamento di animali da reddito o a esso connesse, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria.
2. Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l' esercizio della caccia e della pesca.
3. Agli animali selvatici ed esotici di cui alla Legge 19 dicembre 1975 n. 874 (Ratifica e esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).
4. Alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e i proprietari dovranno porre in essere le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. E' vietato detenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. E' vietato custodire animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all' interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d' aria.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia, a eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, osservando le disposizioni di cui all' art. 16; fanno eccezione

uccelli e piccoli roditori, nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.

7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all' animale di manifestare comportamenti tipici della specie; è vietato l' uso di strumenti cruenti (collari con punte, collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche, etc.) per l' addestramento di qualsiasi tipo di animale.
8. E' vietato l' addestramento inteso a esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
9. E' vietato ricorrere all' addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.
10. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi, ovvero non comunicanti con gli abitacoli, degli autoveicoli.
12. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a eccezione dell' uso della bicicletta, ove sia rispettata una moderata andatura e vengano consentite adeguate pause.
13. E' vietato esporre animali, tenuti in luoghi chiusi, a suoni, rumori o musiche a un volume tale da essere considerato nocivo.
14. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
15. Gli atti di amputazione di parti del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onisectomia, ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti), sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente dell' integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l' intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
16. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta, ad eccezione degli autoveicoli in fermata per tempi brevi.
17. E' altresì vietata qualsiasi forma di cattura e/o uccisione dei volatili presenti sul territorio del Comune di Vimodrone che non rientri fra le attività previste dalla normativa vigente per l' esercizio della caccia.

18. Se non per motivi di tutela degli animali stessi e salvo quanto previsto dal Regolamento d' Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni; è altresì vietato impedire, ai proprietari o detentori di animali domestici, di tenerli nella propria abitazione. L' accesso degli animali domestici agli spazi comuni deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio, ove esistente.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l' esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio Referente.
3. Sono altresì sottoposte a tutela tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati.
4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei e dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d' acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando preventivamente la data d' inizio dei lavori al competente Ufficio Referente, per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Art. 11 - Abbandono e rilascio di animali

1. E vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Viene equiparato all' abbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro, entro 60 giorni, di cani di proprietà catturati dai Servizi di Polizia Locale, ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di Vimodrone.

Art. 12 - Avvelenamento di animali

Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l' esercizio della caccia e alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, nonché utilizzare in modo improprio, esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, compresi vetri, plastiche e metalli, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali; tali operazioni dovranno essere segnalate tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate, e comunque secondo le modalità previste dall'Ordinanza Ministeriale del 13/12/2008.

Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose deve segnalarlo agli Agenti di Pubblica Sicurezza, o all' Ufficio Diritti Animali, o al Sindaco, o al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, indicando numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito l' accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Vimodrone, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto.
2. L' animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l' uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione di cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto.
6. Temporanei esoneri possono essere concessi all' obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione che sarà esibita a richiesta degli

Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

7. Il trasporto pubblico per gli animali dovrà essere gratuito.

Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' vietato esibire, su tutto il territorio comunale durante la pratica dell' accattonaggio, animali di qualsiasi specie ed età.
2. Oltre alla sanzione prevista dal presente Regolamento, in caso di recidiva da parte dei detentori, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell' ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna park, lotterie, mercati, ecc.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura e la sospensione dell' attività per l' intera giornata, oltre alla applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all' art. 9 del presente Regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali da parte degli esercizi commerciali va inoltrata al Comune corredata dai seguenti documenti:
 - a) pianta planimetrica con sezione, n. 3 copie, in scala 1:100 con R.A.I (rapporti aero-illuminanti) calcolati separatamente per locali e dichiarati idonei, con indicazioni dell' uso dei locali, firma del titolare, firma e timbro del tecnico iscritto all' Albo.
 - b) Nei casi di sub-ingresso, copia della precedente autorizzazione sanitaria e/o commerciale.
 - c) Copia dell' eventuale atto costitutivo della Società.
 - d) Documentazione attestante eventuali variazioni strutturali.
 - e) Relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere con indicazione delle specie e del numero massimo per specie di animali che si intendono detenere.
 - f) Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi.

L'atto autorizzativo dovrà indicare con esattezza il numero massimo per specie di animali la cui detenzione è consentita e includere la piantina planimetrica di cui al punto a).

3. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso e al dettaglio, di esporre al pubblico tutti gli animali di affezione nelle vetrine o all'esterno dell'esercizio stesso e destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni, così come previsto dalla Legge Regionale 33/2009.
4. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
5. Gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nel successivo art. 18 e comunque adeguate al tipo di animale. Il fondo dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
6. L'esposizione di volatili all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole, oltre a essere provvisti di cibo ed acqua e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 41 del presente Regolamento e comunque adeguate al tipo di volatile.
7. Per mammiferi e rettili, la dimensione delle gabbie o dei recinti di contenimento dovrà essere adeguata alle caratteristiche e dimensioni degli animali.
8. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub, etc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.
9. Come previsto dalla Legge Regionale n. 33 del 30 Dicembre 2009, è fatto divieto di vendere animali ai minorenni.

Art. 17 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi/spettacoli itineranti nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998.
2. In ogni caso, ogni domanda presentata per ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Ufficio Diritti Animali per l'acquisizione del relativo parere.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, viene disposta la chiusura e la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 18 - Pet therapy - Attività curative con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole

1. Il Comune di Vimodrone riconosce validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di Attività Assistite agli Animali (A.A.A.) e di Terapie Assistite dagli Animali (T.A.A.) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici e esotici.
3. Il Comune di Vimodrone riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dalla Amministrazione Comunale.
4. Il competente Ufficio Diritti Animali dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Art. 19 - Inumazione di animali

Per gli animali deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario l'inumazione di animali da compagnia in terreni privati solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani e ad altri animali, ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.

Art. 20 - Destinazione di cibo per animali

Anche ai sensi dell'art. 185, comma 2, Parte IV, del Decreto Legislativo n. 152 del 29 aprile 2006 e s.m.i.: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini (gattaro/a) che gestiscono strutture di ricovero per animali di affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense delle scuole, delle amministrazioni pubbliche, di aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze di cibo (cotto) non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture e alle colonie feline.

Art. 21- Divieto di combattimenti fra animali

1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, promuovere o dirigere combattimenti o competizioni cruente fra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.
2. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento che implichi combattimenti o competizioni cruente fra animali.
3. E' vietato allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
4. E' vietato assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
5. Le sanzioni per le violazioni al presente articolo sono quelle penali, previste dalla legge 20/7/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
6. E' vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico e esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.
7. Gli animali utilizzati nei combattimenti vengono sequestrati, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e sono affidati, con spese a carico del proprietario o del possessore, ad Associazioni animaliste regolarmente iscritte all' albo regionale del volontariato o in possesso di altro analogo riconoscimento.
8. I medici veterinari che, nell' esercizio della professione, hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente articolo, inoltrano segnalazione all' Ufficio Diritti Animali e alla Autorità Giudiziaria per la fattispecie di cui all' art. 727 del Codice Penale.
9. All' allevatore o addestratore che commetta le infrazioni di cui al comma 3, viene revocata definitivamente la licenza o altro analogo provvedimento amministrativo previsto per l' esercizio delle attività concernenti l' allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali.

Art. 22 - Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, utilizzare per la produzione o il confezionamento, vendere, acquistare o comunque detenere, a scopo produttivo o commerciale, pelli e pellicce etichettate ai sensi dell' elenco di cui all' allegato 'B'

del presente regolamento o comunque provenienti da animali da affezione quali cani (*canis familiaris*) e gatti (*felix catus*).

2. E' fatto obbligo di etichettare, con la chiara indicazione della specie animale utilizzata, tutti i capi e gli articoli di abbigliamento e i manufatti di qualsiasi genere e tipo nei quali vengano utilizzati, in tutto o in parte, pelli e/o pellicce.
3. Per le violazioni alle misure di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento, le violazioni delle norme di cui al comma 1 sono sanzionate anche ai sensi degli artt. 515 e 517 del Codice Penale, come integrati dalla legge 20/7/2004 n. 189.
4. All' accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.
5. Si invita inoltre la cittadinanza ad osservare la massima attenzione negli acquisti dei prodotti di cui all'allegato 'A' del presente Regolamento, essendo gli stessi a possibile rischio di utilizzo, per la loro manifattura, di pelli e pellicce di cani e gatti.

Art. 23 - Attività di caccia sul territorio comunale

La caccia sul territorio comunale è regolamentata dalla legislazione regionale e dalla normativa provinciale.

Capitolo IV - CANI

Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l' opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore di quella minima richiesta dal successivo art. 28.
4. E' vietato custodire cani all' esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell' animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d' acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell' animale.

5. L' Amministrazione Comunale promuove e patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un' adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

Art. 25 - Divieto di detenzione a catena e divieto d'uso di collari costrittivi

1. E' vietato detenere cani legati a catena continuativamente. E' permesso, per periodi di tempo non superiori a otto ore nell' arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri, scorrevole su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza dal terreno di 2 metri; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.
2. E' vietato l' impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.

Art. 26 - Dimensioni dei recinti e/o terrazze

Per i cani custoditi liberi in recinto e/o in terrazze in modo continuativo, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15 (con il lato minore non inferiore a m. 1,00 per cani di peso fino a 15 kg. e a m. 1,50 per i cani di taglia superiore), fatti salvi i Canili pubblici e privati e i Rifugi delle Associazioni riconosciute che devono comunque garantire box adeguati alla taglia e alle caratteristiche del cane, al fine di garantirgli un adeguato confort; ogni recinto o terrazza non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All' esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l' accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. Il proprietario o detentore è comunque obbligato a munirsi sempre di museruola, in modo da poterne usufruire alla bisogna.
3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell' animale stesso. Il proprietario e/o detentore dell' animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane.

4. E' vietato l' accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all' uso della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Art. 28 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell' ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni a altri cani, alle persone, alle piante e/o alle strutture presenti.

Art. 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni-Ordinanza comunale n.7

del 13 Gennaio 2003 "Condotta dei cani, pulizia e deiezioni canine"

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, ai sensi dell' ordinanza comunale n.7, del 13 Gennaio 2003, "Condotta dei cani, pulizia e deiezioni canine", hanno l' obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L' obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell' intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l' obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta e rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti e/o portatori di handicap.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.
5. Il mancato rispetto del presente articolo, è sanzionato dalla Polizia Locale ai sensi dell' art. 54 del presente Regolamento.

Art. 30 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti

al pubblico

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, locali e uffici, dovranno farlo usando il guinzaglio, e opportuna museruola se necessario, e avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a tutti quegli esercizi commerciali che predispongano adeguata vetrofanìa, posta all'ingresso dell'esercizio commerciale.
4. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'uso della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 31 - Smarrimento, rinvenimento, affido

1. L'eventuale smarrimento del proprio cane deve essere comunicato entro 2 giorni dalla scomparsa all'Ufficio Diritti Animali, e/o alla Polizia Locale, e/o al canile sanitario ASL, nonché in alternativa, dopo il decimo giorno dallo smarrimento, al canile convenzionato con il Comune.
2. Chiunque rinvenga animali vaganti, randagi o abbandonati è tenuto a comunicarlo quanto prima alla Polizia Locale, e/o all'Ufficio Diritti Animali, e/o al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.
3. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 32 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della Legge 281/91 e della Legge Regionale 33/2009.

2. E' obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip, anche per i cani dotati di tatuaggio ormai illeggibile.
3. E' consigliato, ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, applicare al collare dell' animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.
4. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario della ASL entro 15 giorni dall' evento.

Capitolo V - GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo etc.).
2. Per "gatto libero" si intende l' animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detta "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 34 - Compiti dell' Azienda Sanitaria Locale e dell' Amministrazione Comunale

1. Il Comune potrà attivarsi, per quanto di propria competenza, in collaborazione con Associazioni animaliste e l' ASL di competenza, e in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi rimettendoli, in seguito, all' interno della colonia di provenienza o in libertà.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall' Azienda Sanitaria Locale che dai soggetti privati e/o Associazioni locali, identificati e autorizzati dall'ASL stessa. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare l'autorizzazione ricevuta.

Art. 35 - Colonie feline e gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale, compresi gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali, appartengono al Patrimonio Indisponibile del Comune. L'Amministrazione Comunale, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dallo Ufficio Diritti Animali del Comune di Vimodrone - in collaborazione con le associazioni animaliste nonché con i gattari/e presenti sul territorio - che provvede, secondo quanto stabilito dalla Legge 281/91 e Legge Regionale n.33 del 30 Dicembre 2009, a darne comunicazione ufficiale al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente vivono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previa autorizzazione dell'Ufficio Diritti Animali, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali.

Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte di gattare e gattari

1. Il comune di Vimodrone riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite l'Ufficio Diritti Animali, corsi di formazione per aspiranti gattari/e, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'ASL e con le Associazioni animaliste e protezioniste riconosciute. Il Comune di Vimodrone riconosce altresì la attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura e al sostentamento delle colonie feline.
2. Chiunque intenda accudire e coloro che già accudiscono una colonia felina devono darne comunicazione all'Ufficio Diritti Animali.
3. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.
4. Il Comune, con appositi cartelli, può provvedere a segnalare la presenza di colonie feline che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale e cioè degli agenti della Polizia Locale e degli altri Enti preposti.
5. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso disponga il divieto di accesso, non dovrà

ostacolare in alcun modo l' uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nella impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano all' Ufficio Diritti Animali e alle autorità competenti le problematiche individuate che con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

6. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l' igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l' acqua.
7. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento, previo accordo con l' Ufficio Diritti Animali, di cucce e/o mangiatoie per gatti posizionate in modo da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per invalidi sui marciapiedi; altresì le stesse non devono essere allocate in luoghi non idonei, quali: parcheggi, aree di transito, e vicinanze di scuole, di giochi per bambini e di rivendite alimentari.
8. E' proibita la rimozione, o il danneggiamento, delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini e ostacolare o impedire, in qualsiasi modo, l' attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi.
9. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Occorre ribadire ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si ricorda, inoltre, che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.

Art. 37 - Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono provvedere, prima dell' inizio dei lavori e in fase di progettazione, a darne comunicazione all' Ufficio Diritti Animali che dovrà collaborare con i suddetti soggetti all' individuazione del sito per un' idonea collocazione temporanea e/o permanente di detti animali e delle eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata possibilmente in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti i gatti appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/alle gattari/e, o in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

3. Al termine dei lavori, gli animali dovranno essere rimessi possibilmente sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 38 - Custodia dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all' interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in modo continuativo in trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di contenere l' incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall' abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capitolo VI - RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 39 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie

1. Conigli. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l' uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell' animale, con altezza tale da permettere all' animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in esposizione presso esercizi commerciali è fissata in 0,5 mq., con una altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq. per ogni ulteriore esemplare.
2. Furetti. Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 mq. e un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari. E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
3. Piccoli roditori. Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 mq. e un' altezza minima di 30 cm. fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 mq. per ogni ulteriore coppia. Per gli scoiattoli, le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità

delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) e in ogni caso devono garantire all' animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

4. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Capitolo VII - VOLATILI

Art. 40 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell' acqua e del cibo all' interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all' aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un' area all' aperto e di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.

Art. 41 - Dimensioni delle gabbie

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo e di entrambe le ali senza contatto con le pareti.
2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi su di esso senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda tocchi il fondo della gabbia. A tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all' arrampicarsi (come ad esempio i canarini, i fringillidi, etc.) devono essere forniti almeno due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia. I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire che la caduta di escrementi contamini l' acqua e il cibo e evitare che la coda degli uccelli venga a contatto con la mangiatoia e l' abbeveratoio.
3. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o per le caratteristiche individuali, la tabella indica gli spazi minimi necessari per un singolo esemplare. Le dimensioni si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni, ornamenti o spazi sotto la grata del fondo. Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda alla sommità del capo.

Volatili da 20 cm. o meno di lunghezza, grandezza minima gabbia: 27 dm³ (circa 30 x 30 x 30 cm.) Specie: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrocchetti, etc.

Volatili da 21 cm. a 30 cm. di lunghezza, grandezza minima gabbia: 90 dm³ (circa 45 x 45 x 45) Specie: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitta, etc.

Volatili da 31 cm. a 60 cm. di lunghezza, grandezza minima gabbia: 160 dm³ (circa 50 x 65 x 50 cm.) Specie: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa, Amazzoni, Parrocchetti etc.

Volatili da 61 cm. a 90 cm. di lunghezza, grandezza minima gabbia: 540 dm³ (circa 60 x 100 x 90 cm.) Specie: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani etc., volatili da cortile.

Volatili da 91 cm. a 115 cm. di lunghezza, grandezza minima gabbia: 1,2 m³ (circa 90 x 150 x 150 cm.) Specie: Ara, grandi Tucani etc.

4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni devono necessariamente aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. Le dimensioni della gabbia devono essere tali da permettere ad ogni singolo animale di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare entrambe le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.
5. E' fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all' aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare o tagliare le penne, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l' intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell' animale; detto certificato segue l' animale nel caso di cessione ad altri;
 - c) amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l' intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell' animale; detto certificato segue l' animale nel caso di cessione ad altri.

Art. 42 - Popolazione di Columba Livia var. domestica

1. Negli edifici e nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi, tali da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione in contrasto con l' equilibrio dell' ecosistema urbano e

con la vivibilità della città, devono essere attuati, a cura dei proprietari o dei responsabili, i seguenti interventi:

- a) pulizia e disinfestazione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stazionamento dei colombi. Ogni intervento dovrà essere compiuto evitando qualunque tipo di maltrattamento dei colombi.
2. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Colomba Livia, può adottare opportuni interventi (per esempio somministrazione di mangime medicato) tali da contenerne la riproduzione.

Capitolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 43 - Detenzione di specie animali acquatiche

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.

Art. 44 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell' acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. E' vietato l' utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e la ossigenazione dell' acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 45 - Tartarughe acquatiche

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona (specie *Pseudemys*, *Trachemys*, *Chrysemys*), di inviare comunicazione di possesso all' Ufficio Diritti Animali.
2. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell' ambiente.
3. Il Comune, tramite l'Ufficio Diritti Animali, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l' aggiornamento sulla presenza di tali animali nell' ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

Art. 46 - Divieti

Oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare l' ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente art. 47;
- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all' ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell' acqua, a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; le vasche devono avere lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell' animale più grande; la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio;
- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e) tenere le chele dei crostacei permanentemente legate;
- f) porre l' ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- g) conservare l' ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dell'art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 531);
- h) cucinare e/o bollire viva l' ittiofauna e/o i crostacei che devono essere uccisi prima di essere cucinati.

Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Capitolo IX - EQUIDI

Art. 47 - Equidi

1. Oltre a quanto previsto al precedente Capitolo III, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle dimensioni minime riportate nella seguente tabella:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 3.5 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrici	3 m. x 3.5 m.	
	Fattrice + redo	4 m. x 4 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3.5 m.	2.20 m. x 3.5 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m.) - pony	2.2 m. x 2.8 m.	1.6 m. x 2.8 m.

2. L' altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola); e' fatto assoluto divieto di custodirli sempre legati in posta.
3. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
4. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all' aperto, deve essere predisposto idoneo riparo dal sole, dalla pioggia e dal freddo.
5. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune, previo parere dei Servizi Veterinari dell' ASL, in seguito a motivata richiesta.
6. Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
7. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
8. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all' esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
9. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

10. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
11. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cemento;
 - b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - c) il Servizio Veterinario dell'ASL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.
12. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare tutti i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

Capitolo X - ANIMALI ESOTICI

Art. 48 - Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici, ad eccezione di piccoli animali d' affezione detenuti a scopo di compagnia (quali canarini, criceti, cocorite, ecc.), sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l' identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della Legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L' autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro 8 giorni, la morte o la alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

7. L' allevamento per il commercio e il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.
9. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l' allevamento e il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro 30 giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della Legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del Servizio Veterinario dell' ASL competente per territorio.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio Veterinario della ASL, accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio e al commercio;
 - b) che i ricoveri e/o le aree destinate agli animali possiedano requisiti strutturali e igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi o incidenti alle persone.
14. La detenzione, l' allevamento e il commercio, di animali esotici senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto della autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell' autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l' eventuale trasferimento, degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dal competente Ufficio Diritti Animali.
15. Tutti i detentori di animali esotici dovranno riprodurre (per quanto possibile), per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie. Detti animali devono avere a disposizione, se la natura della specie lo richiede, una vasca d' acqua e dei posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all' animale di nuotare e di coricarsi; deve altresì essere possibile per gli animali farsi una tana scavandola.
16. E' vietato lasciare all' aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
17. E' vietato mantenere animali esotici in gabbie con fondo in rete.

Capitolo XI - VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

Art. 49 - Divieto di vivisezione e sperimentazione

1. Su tutto il territorio del Comune di Vimodrone sono vietati l' allevamento, l' utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione/vivisezione.
2. In virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 116/92, art. 6, comma 3 e ribadito dalla Circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n. 6, il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione e affido di animali utilizzati per la sperimentazione.
3. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati a rappresentanti di Associazioni per la tutela degli animali, in seguito a esplicita richiesta di detti soggetti.
4. Si riconosce altresì la facoltà a tali Associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali salvati, fermo restando che l' affido definitivo debba avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell' adozione sia monitorato e coadiuvato dalla Associazione.
5. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle Associazioni suddette.
6. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l' opportuno periodo di riabilitazione.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento.

Capitolo XII - CANILE E GATTILI

Art. 50 - Requisiti dei ricoveri degli animali di affezione

Le strutture pubbliche adibite a ricovero di animali di affezione e quindi il canile sanitario di riferimento ed il canile Rifugio convenzionato con il comune per la custodia/cura dei cani randagi rinvenuti e tutte le strutture private, allo scopo autorizzate, presenti nel territorio del Comune di Vimodrone, quali strutture zoofile, pensioni, strutture a scopo di allevamento, strutture amatoriali e ricoveri presso strutture commerciali devono rispettare i criteri stabiliti dal Regolamento di Attuazione della L.R. n.33 del 30 dicembre 2009 e risultare quindi conformi a quanto stabilito dalla normativa Regionale in materia.

Art. 51 - Rinuncia alle detenzione del proprio cane e cessione alla struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni animaliste

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione all'Ufficio Diritti Animali a consegnarlo presso struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni Animaliste che collaborano attivamente con esso, in possesso dell'autorizzazione/nulla osta all'attività di ricovero.
2. Nella domanda di cui al precedente comma, devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane e allegati i documenti probatori; l'Ufficio Diritti Animali, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda; in caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta.
3. Prima dell'eventuale consegna del cane, il proprietario o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia dell'animale in modo che lo stesso possa essere ceduto a terzi in via definitiva.
4. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un cane, in assenza di persona disponibile a accudirlo, l'animale è trasferito a cura del competente Ufficio Diritti Animali, presso la struttura convenzionata con il Comune, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore o a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito e a carico del Comune.
5. In caso di morte del proprietario gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento del cane rimasto solo, osservando tutte le disposizioni di cui al presente regolamento; l'eventuale rinuncia alla detenzione del cane a favore del Comune, se non ricadente nella casistica prevista al comma 1 del presente articolo, avviene in forma onerosa e determinata in una cifra pari alla moltiplicazione del periodo di ulteriore vita presunta dell'animale, stabilito dai Veterinari pubblici, per la cifra giornaliera spesa dal Comune al momento della eventuale cessione.
6. Per altre specie di animali di affezione, diverse dai cani, l'Ufficio Diritti Animali potrà indirizzare il proprietario ad Associazioni Animaliste competenti che a loro discrezione potranno decidere se accogliere l'animale presso la loro struttura zoofila.

Art. 52 - Accesso struttura canile

Il canile convenzionato con il Comune di Vimodrone deve garantire al personale incaricato dal Comune stesso e/o agli organi competenti il libero accesso alla struttura finalizzato a controlli periodici.

Capitolo - XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 - Sanzioni

Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 54 - Danni al Patrimonio Pubblico

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l' Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 55 - Collaborazione tra Associazioni

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, potranno, per i singoli casi, essere consultate dal Comune e dall' Ufficio Diritti Animali le Associazioni animaliste, protezioniste e ambientaliste riconosciute e operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 56 - Integrazioni e modificazioni

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo a eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d' affezione.

Art. 57 - Incompatibilità e abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

In caso di sopravvenute norme statali e/o regionali, le stesse sostituiranno quelle incompatibili fissate nel presente regolamento.

Allegato 'A'

Elenco delle produzioni suscettibili di utilizzo di pelli e pellicce di cani e gatti:

Animali giocattolo imbalsamati

Borsette e piccoli prodotti in cuoio

Cappelli

Colli di pelliccia

Coperte

Finiture in pelliccia

Fodere di cappotti

Giocattoli per bambini

Giochi per animali

Guanti

Guanti da giardinaggio

Guanti da golf

Isolanti e imbottiture per calzature

Pellicce

Prodotti medicinali e ortopedici

Risvolti per piumini

Tamburi e strumenti musicali

Tappezzerie per automobili

Allegato 'B'

**Elenco delle possibili diciture con le quali sono etichettate le pellicce di cani
e gatti**

Asian jackal

Asian wolf

Asiatic raccoon dog

Canis latrans

Canis lupus

China wolf

Chineese fur

Corsac fox

Dogues du Chine

Gae-wolf

Goupee

Gou-pee

Goyangi

Gubi

Housecat

Katzenfelle

Kou pi

Lamb skin

Loup d'Asie

Mongolian dog

Mountain cat

Mountain goat skin

Pelliccia di cane della Mongolia

Pemmern Wolf
Pommern Wolf
Sakhon Nakhon lamb skin
Sobaki
Special skin
Vera pelliccia
Volpe azzurra
Wild cat
Wolf of Asia
Pelliccia non proveniente da specie protette di cui alla <i>Convenzione di Washington</i>